

COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 28-04-16

Oggetto: Modifiche regolamento IUC

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 n Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Ollivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale:

PORCU GIACOMO	P	PIBIA ANDREA	P
Mua Michela	P	FODDIS MICHELA	P
Pani Sara	P	COSSU PATRIZIO MARIA	P
Onali Andrea	P	MURATORE GIUSEPPE	P
Soriga Antonello	P	COGHE FERDINANDO	P
ENA CESARE	P	FENU ENRICO	P
Pillitu Marco	P	ANGIONI TOMASO	P
MELIS FEDERICA GIUSEPPA	P	SCALAS GIOSUE'	P
PLANU ANDREA	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Melis Anna Maria

Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

MELIS FEDERICA GIUSEPPA
FODDIS MICHELA
SCALAS GIOSUE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Esce Coghe)

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 dal 31/12/2015 al 31/03/2016;

Visto il D.M. del 01 marzo 2016 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto il D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2014 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 29/07/2015 limitatamente al solo art 41;

Vista la Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ed in particolare le disposizione della stessa che interessano direttamente la materia dei tributi locali quali quelle attinenti:

- al comodato gratuito (art 1 comma 10 lett. a e a bis);
- alla tassazione IMU sui terreni agricoli (art 1 comma 10 lett. b e c)
- all'anticipazione dei termini per la pubblicazione delle delibere IMU e TASI (art. 1 comma 10 lett. d ed e);
- all'abolizione della TASI sull'abitazione principale e alla modifica del presupposto impositivo (art. 1 comma 14 lett. a, b, e d e comma 28);
- la riduzione delle aliquote IMU e TASI per le abitazioni a canone concordato (art. 1 comma 53 e 54);
- alla determinazione dell'aliquota massima TASI sugli immobili merce (art. 1 comma 14 lett. c);
- all'esenzione IMU/TASI per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari (art. 1 comma 15);
- all'attribuzione del valore catastale per i c.d. imbullonati dei gruppi D e E ed ai relativi adempimenti (art. 1 comma 21, 22, 23 e 24);
- all'abrogazione IMU secondaria (art. 1 comma 25);
- al contenimento della pressione tributaria (art. 1 comma 26);
- alla proroga alle deroghe dei coefficienti del Metodo Normalizzato per la determinazione delle tariffe TARI (art. 1 comma 27).

Ritenuto opportuno, in relazione alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), di dover proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 29/07/2015 limitatamente al solo art 41, degli articoli 6, 9, 14, 15, 41, 47, 48, 49, 52, e 61 e l'introduzione art 15 bis e 52 bis;

Dato atto che per la proposta di modifica degli articoli 6, 9, 14, 15, 41, 47, 48, 49, 52, e 61 ed l'introduzione art 15 bis e 52 bis del Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 22/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n 17 del 29/07/2015, si è seguito l'iter procedurale del preventivo passaggio in seno alla Commissione Statuti e Regolamenti come da verbale del 15/04/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, sullo schema di regolamento in oggetto è stato acquisito il parere favorevole del revisore contabile Dott. Boi Andrea;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n°3 dell'o.d.g e cede la parola al Consigliere Pillitu che illustra la proposta in atti;

Sentito l' intervento del Presidente e del Consigliere Fenu il quale preannuncia il voto favorevole;

Preso atto del parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Muratore, Angioni e Scalas), espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare le modifiche regolamentari al Regolamento IUC così come di seguito indicato:

Art 6 del regolamento IUC vigente:

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. *Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.*
2. *L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:*
 - a. *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - b. *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;*
 - c. *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - d. *ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*
 - e. *ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011.*

Nuovo art. 6

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- f. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica ai sensi del comma 15 della legge 208/2015;

Art 9 del regolamento IUC vigente:

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. *L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.*
2. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.*
3. *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.*
4. *Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.*
5. *Sono esenti i terreni agricoli, come stabilito dal successivo art. 15 c. 1 lettera g, con riferimento alle normative vigenti delle circolari ministeriali;*

Nuovo art. 9

ART. 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti ad imposizione, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Sono esenti i terreni agricoli, come stabilito dal successivo art. 15 c. 1 lettera g, con riferimento alle normative vigenti delle circolari ministeriali;
5. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993.

Art 14 del regolamento IUC vigente:

ART 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. *Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
2. *Vengono altresì considerate equiparate ad abitazione principale, nel limite e fino a concorrenza di € 500,00 di rendita catastale, le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I grado a condizione che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale e il contratto di comodato sia regolarmente registrato.*
3. *Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto d'imposta l'agevolazione sia applicata ad una sola unità immobiliare.*
4. *Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica*

Nuovo art. 14

ART 14

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

Art 15 del regolamento IUC vigente:

ART. 15

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Uta è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Uta risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - j. sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente punto e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Nuovo art. 15

ART. 15

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Uta è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Uta risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente punto e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione,

con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

2. A decorrere dall'anno 2016, sono, altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del DLgs 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nuovo Art 15 bis:

ART. 15 BIS

RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 10, lettera b) della legge 208/2015 è concessa la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

Art 41 del regolamento IUC vigente:

ART. 41 AGEVOLAZIONI

1. *1.Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto percentualmente nella misura massima del 20%, fino a totale esaurimento della somma prevista quale autorizzazione di spesa pari ad € 40.000,00, per i nuclei familiari con almeno n. 4 (quattro) componenti e un indicatore ISEE di € 12.000,00;*
2. *La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato presentando apposita dichiarazione TARI, alla quale dovrà essere allegato il certificato ISEE, entro il termine di presentazione di cui all'art. 56 del presente Regolamento.*
3. *Il contribuente è tenuto a dichiarare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le stesse*

cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. *Il costo delle agevolazioni di cui al comma 1 è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio ricorrendo alle entrate della fiscalità generale del comune.*

Nuovo art. 41

ART. 41

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art 1 comma 682 punto 4 della Legge 27/12/2013, il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta ai soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico limitatamente all'abitazione di residenza. In particolare si applicherà:
 - riduzione fino al 100% con ISEE fino a Euro 500,00;
 - riduzione fino al 80% con ISEE compreso tra 500,00 ed Euro 3.500,00;
 - riduzione fino al 60% con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;
 - riduzione fino al 40% con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;
2. Ai sensi dell'art 1 comma 660 della Legge 27/12/2013 il tributo TARI, nella parte variabile, si applica in misura ridotta fino al 50% ai soggetti passivi che avviano attività imprenditoriali o attività professionali di lavoro autonomo. L'agevolazione si applicherà limitatamente al periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, e per i due anni successivi a condizione che:
 - l'inizio attività non sia un mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - l'inizio attività non sia effettuato a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice Ateco di quella nuova;
3. La riduzione di cui al comma 1 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond originario pari allo 80% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 4.
Nel caso in cui il plafond originario risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 1, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 4.
Al fine di individuare le risorse da destinare ad ogni singolo scaglione di agevolazione, il plafond originario e l'eventuale plafond aggiuntivo dovranno essere ripartiti tra i vari scaglioni secondo le seguenti percentuali:
 - 50% delle risorse allo scaglione con ISEE fino a Euro 500,00;
 - 25% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 500,00 ed Euro 3.500,00;
 - 15% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 3.501,00 ed Euro 8.000,00;

- 10% delle risorse allo scaglione con ISEE compreso tra Euro 8.001,00 ed Euro 12.000,00;

Nel caso in cui si manifesti un residuo inutilizzato in un uno scaglione, questo sarà attribuito allo scaglione immediatamente successivo. Nel caso in cui le risorse disponibili in uno scaglione non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo dell'aliquota dello scaglione immediatamente successivo. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria degli ISEE più bassi. Le richieste escluse dallo scaglione per incapienza saranno reinserite nello scaglione immediatamente successivo. Le richieste escluse dall'ultimo scaglione di agevolazione non saranno soddisfatte per incapienza.

4. La riduzione di cui al comma 2 si applicherà fino a totale esaurimento del plafond pari al 20% della somma prevista quale autorizzazione di spesa come indicato nel bilancio annuale di previsione, integrato dall'eventuale plafond aggiuntivo di cui al comma 3 . Nel caso in cui il plafond risultasse inutilizzato dopo aver soddisfatto interamente tutte le agevolazioni di cui al comma 2, il residuo andrà imputato al plafond di cui al comma 3.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le agevolazioni richieste, si procederà alla rimodulazione dell'agevolazione fino al limite minimo del 20%. Se l'incapienza dovesse persistere si procederà alla copertura prioritaria delle richieste che hanno importi TARI più elevati. Le richieste escluse non saranno soddisfatte per incapienza.

5. Per poter usufruire delle agevolazioni direttamente in sede di versamento del tributo, il contribuente ha l'onere di dichiarare le condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine perentorio del 31 luglio dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce. La dichiarazione è effettuata con apposita istanza alla quale deve essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività (visura camerale aggiornata). Ad ogni istanza verrà attribuito un codice identificativo, ed entro il termine del 31 dicembre dell'anno al quale l'agevolazione si riferisce, sarà pubblicata nell'albo pretorio la lista delle istanze accolte con la relativa riduzione da far valere a scomputo del modello di pagamento già inviato al contribuente.
6. Il contribuente che non rispetti il termine del precedente comma potrà usufruire delle agevolazioni con la procedura del rimborso, dichiarando le condizioni che danno diritto alla loro applicazione con apposita dichiarazione TARI entro il termine di cui all'art. 56 del presente regolamento con apposita. Alla dichiarazione dovrà essere allegato il modello ISEE o, per le agevolazioni di cui al comma 2, apposita certificazione che attesti l'effettivo inizio dell'attività.
7. I costi delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati mediante appositi stanziamenti di bilancio, ricorrendo alle entrate della fiscalità generale.

Art 47 del regolamento IUC vigente:

*ART. 47
PRESUPPOSTO E FINALITA'*

1. *Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli così come definiti all'art. 6 del presente Regolamento.*

2. *Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.*

Nuovo art. 47

ART. 47
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli così come definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento.

Art 48 del regolamento IUC vigente:

ART. 48
SOGGETTI PASSIVI

1. *La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 46. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.*
3. *Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.*
4. *Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.*
5. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*

Nuovo art . 48

ART. 48
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 47. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante, ad eccezione del caso in cui occupi l'immobile a titolo di abitazione principale, sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art 49 del regolamento IUC vigente:

ART. 49

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. *Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.*
2. *Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originale o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.*
3. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
4. *Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri*

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. *Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*
6. *Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.*

Nuovo art. 49

ART. 49

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originale o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
4. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art 52 del regolamento IUC vigente:

ART. 52

ALIQUEUTE DEL TRIBUTO

1. *L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.*
2. *L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.*
3. *Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*
4. *In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.*

5. *Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.*
6. *L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.*
7. *I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento*

Nuovo art 52

ART. 52 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento

Nuovo Art. 52 bis:

ART. 52 BIS
ALTRE ALIQUOTE

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta del 75 per cento

Art 61 del regolamento IUC vigente:

ART. 61
SANZIONI ED INTERESSI

1. *In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.*
2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.*
3. *Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge*

Nuovo art. 61

ART. 61
SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà e quindi pari al 15% dell'importo non versato. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e quindi pari al 1% dell'importo non versato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con

pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Di dare atto che il testo debitamente aggiornato a seguito dell'approvazione delle suesposte modifiche del Regolamento IUC vigente dal 01/01/2016, è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Muratore, Angioni e Scalas), espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

(Entra Coghe)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
F.to Melis Anna Maria

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-05-2016 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 7058.

Uta, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Melis Anna Maria

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 03-05-2016

